

La legge “salva Tocai” davanti alla Corte costituzionale: “i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario” non scattano, ma i parametri si integrano

di Alessia Ottavia Cozzi *
(in corso di pubblicazione in “*le Regioni*”, 2009)

1. Con la sentenza 14 novembre 2008, n. 368, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la legge della Regione Friuli Venezia – Giulia 2 ottobre 2007, n. 24, cosiddetta “salva Tocai”. Con tale legge, la Regione intendeva consentire ai produttori vitivinicoli regionali l’utilizzo per il vino commercializzato sul territorio italiano della denominazione “Tocai friulano”, quale segno identificativo del vino bianco prodotto dall’omonimo vitigno. L’iniziativa regionale era volta ad arginare l’operatività del divieto di utilizzo della denominazione “Tocai friulano” in tutto il mercato europeo, e dunque anche nel territorio italiano, imposto a decorrere dal 31 marzo 2007 da un accordo CE-Ungheria del 1993 sulla commercializzazione dei vini e recepito in successivi regolamenti comunitari.

La sentenza verrà analizzata sotto due aspetti: la scelta della Corte costituzionale di sindacare la legge regionale sulla base del profilo di diritto “interno” relativo al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, piuttosto che dell’obbligo di osservanza dei vincoli comunitari di cui all’art. 117, comma 1, della Costituzione; in secondo luogo, l’influenza del diritto comunitario nella ricostruzione delle “materie” cui ricondurre la disciplina legislativa regionale impugnata.

2. Per una miglior comprensione della vicenda in oggetto, merita ripercorrere brevemente il quadro normativo di riferimento, costituito da un folto intreccio di norme comunitarie, internazionali e nazionali, nonché le pronunce dei giudici comunitari intervenute in materia.

Per ciò che attiene alla disciplina comunitaria, nel 1993 la Comunità europea concludeva con la Repubblica d’Ungheria, all’epoca Stato terzo, un accordo sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini. Tale accordo assicurava ai vini ungheresi la medesima tutela esclusiva prevista per i v.q.p.r.d. (vini provenienti da una regione determinata) dalla normativa comunitaria relativa all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo allora vigente¹. L’accordo qualificava le denominazioni ungheresi Tokaj e Tokajj come indicazioni geografiche protette e prevedeva la cessazione della possibilità di utilizzare le denominazioni di vino italiano “Tocai friulano” e “Tocai italico”, in quanto denominazioni omonime contenenti il nome di un vitigno, al termine di un periodo transitorio di tredici anni, con scadenza al 31 marzo 2007.

Il divieto di utilizzo della denominazione “Tocai friulano” veniva successivamente trasfuso nell’allegato II del regolamento della Commissione n. 753/2002² e ripreso senza modificazioni nel regolamento della Commissione n.

¹ L’accordo, recepito con decisione del Consiglio 23.11.1993 n. 93/724/CE (in GUCE 1993, L 337, 171) era stato stipulato in forza dell’art. 133 CE, che assegna alla Comunità competenza in materia di politica commerciale comune; tale base giuridica è stata individuata dalla Corte di Giustizia nella sentenza 12 maggio 2005, C-347/03.

² Regolamento della Commissione (CE) 29 aprile 2002, n. 753/2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento base del Consiglio 17 maggio 1999, n. 1493 relativo all’OCM vitivinicolo in vigore dal 1.8. 2000, per ciò che attiene alla designazione, denominazione, presentazione e protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Nell’allegato II reg. 753/2002 intitolato «*Nomi delle varietà di vite o loro sinonimi comprendenti un’indicazione geografica che possono figurare sull’etichettatura*

1429/2004³. Con regolamento n. 382/2007, infine, in vigore dal 1 aprile 2007, la denominazione “Tocai friulano” veniva espunta dall’allegato II del reg. n. 753/2002 e sostituita dalla nuova denominazione “Friulano”, introdotta su istanza del MIPAF, previa conclusione di un protocollo di intesa con la Regione FVG⁴.

Alla disciplina comunitaria era data attuazione nell’ordinamento interno con successivi decreti ministeriali del MIPAF. In particolare, con DM 26 settembre 2002, recante le condizioni nazionali per l’utilizzo dei nomi di varietà di vite di cui al regolamento n. 753/2002, si recepiva nel nostro ordinamento anche il divieto di utilizzazione della denominazione “Tocai friulano” oltre il 31 marzo 2007.

Dall’impugnazione di questo decreto da parte della Regione e di alcuni produttori singoli e associati avevano origine le questioni pregiudiziali risolte dalla Corte di Giustizia con sentenza del 12 maggio 2005⁵ e con ordinanza 11 maggio 2006, di analogo contenuto⁶. La Corte di Giustizia accertava la validità del divieto di utilizzazione della denominazione “Tocai friulano” sotto una pluralità di profili: rispetto alla disciplina delle denominazioni prevista in origine nell’accordo del 1993; rispetto al sopravvenuto Accordo ADPIC, di cui si dirà a breve; con riguardo, infine, alla tutela del diritto di proprietà di cui all’art. 1, Prot. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo⁷.

Il successivo regolamento n. 1429/2004 veniva, invece, impugnato dalla Regione, da alcuni produttori e dallo Stato italiano con separati ricorsi diretti al Tribunale di I grado. I ricorsi della Regione e dei produttori furono dichiarati irricevibili⁸. Nel giudizio introdotto con ricorso statale, con ordinanza 18 giugno 2007 il

*conformemente all’art. 19, par. 2» figurava per l’Italia la menzione “Tocai friulano, Tocai italico”; l’indicazione rinvia tuttavia a una nota a piè di pagina, secondo cui: «Il nome Tocai friulano e il sinonimo Tocai italico possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007». L’art. 19 del reg. n. 753/2002, *Indicazioni delle varietà di vite*, prevede che i nomi delle varietà di vite utilizzate per l’elaborazione di un vino da tavola con indicazione geografica o di v.q.p.r.d. possano figurare sull’etichetta a condizione che, tra l’altro, il nome della varietà di vite *non comprenda un’indicazione geografica* utilizzata per designare un v.q.p.r.d. o un vino da tavola o un vino importato che figurino negli elenchi degli accordi conclusi tra i paesi terzi e la Comunità ... (lett. c). In deroga a questo principio, il paragrafo 2 dell’art. 19 consente alcune eccezioni, comunicate dagli Stati membri ed elencate appunto nell’allegato II del medesimo regolamento. L’art. 19 a sua volta costituisce attuazione dell’art. 52 del reg. base n. 1493/1999, secondo cui: «Se uno Stato membro attribuisce il nome di una regione determinata ad un v.q.p.r.d.questo nome non può essere utilizzato per la designazione di prodotti del settore vitivinicolo che non provengono da questa regione e/o ai quali questo nome non è stato attribuito in conformità alle norme comunitarie e nazionali in vigore».*

³ Regolamento della Commissione (CE), 9 agosto 2004, n. 1429 (in GUCE, 1999 L 263, 11), adottato dopo l’allargamento della UE per aggiornare gli elenchi delle denominazioni vitivinicole protette ai prodotti dei nuovi Stati membri; il divieto è riprodotto sotto forma di nota esplicativa al punto 104 dell’allegato I del regolamento.

⁴ Regolamento della Commissione (CE), 4 aprile 2007, n. 382 (in GUCE, 2007 L 95, 12).

⁵ Corte di Giustizia, sez. II, 12 maggio 2005, C-347/03, *Regione autonoma FVG a Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, in Racc. 2005, I, 3785. La sentenza si può leggere anche in *Foro it.* 2006, IV, col. 394-396, e con nota di G. MACCIONI, “Tokaj” contro “Tocai” di fronte alla Corte di Giustizia, in *Riv. dir. agrario*, 2006, II, 28 ss.

⁶ Corte di Giustizia, sez. II, ordinanza 11 maggio 2006, C-231/04, *Confcooperative c. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, in Racc. 2006, I, 61.

⁷ Per un commento alla giurisprudenza comunitaria in materia di denominazioni tipiche, specie DOP e IGP, F. MACRÌ, *Tutela dei prodotti agricoli e libera circolazione delle merci nella giurisprudenza comunitaria*, in *Il Diritto dell’Unione Europea* 2003, 855 ss; con riferimento anche alle denominazioni dei vini, C. GALLI, *Globalizzazione dell’economia e tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*, in *Riv. dir. industriale* 2004, 60 ss.

⁸ Tribunale di I grado, sez. IV, ordinanze 12 marzo 2007, T-417/04 e T-418/04, in Racc. 2007, II, 24 e 641.

Tribunale di I grado rigettava l'istanza di sospensione cautelare della clausola contenente il divieto del 31 marzo 2007 riprodotta nel regolamento n. 1429/2004⁹.

Ancora sul piano della disciplina interna di attuazione, a partire dal 2006 con successivi decreti ministeriali il MIPAF introduceva nel Registro nazionale delle varietà di vite e nei disciplinari di produzione dei singoli Consorzi interessati il sinonimo "Friulano" quale nuova denominazione del vino prodotto dal vitigno "Tocai friulano"¹⁰. Come detto, tale nuova denominazione veniva autorizzata a livello comunitario con regolamento n. 382/2007. Anche questi decreti erano oggetto di impugnazione, sul presupposto che l'introduzione della nuova denominazione fosse inscindibilmente connessa con la illegittima soppressione della precedente. Dai relativi giudizi originavano nuove questioni pregiudiziali su cui la Corte di Giustizia si è pronunciata da ultimo con ordinanza 12 giugno 2008¹¹. Riprendendo i propri precedenti, anche in tale occasione la Corte ha ribadito che «È infatti assodato che le denominazioni italiane «Tocai friulano» e «Tocai italico» corrispondono al nome di

⁹ Ordinanza del Presidente del Tribunale di I grado, 18 giugno 2007, T-431/04, *Repubblica italiana c. Commissione*, in Racc. 2007, II, 64, in cui il Tribunale ritiene che la domanda cautelare sia divenuta «senza oggetto», in quanto il regolamento n. 382/2007 *medio tempore* entrato in vigore aveva soppresso a decorrere dal 1 aprile 2007 la denominazione "Tocai friulano" dall'elenco contenuto nell'allegato II reg. n. 753/2002. Con ordinanza del Presidente della sez. VII, 16 gennaio 2009, in seguito a rinuncia agli atti della Repubblica italiana la causa è stata cancellata dal ruolo.

¹⁰ DM 28 luglio 2006, recante modificazioni al Registro nazionale della varietà di vite, in G.U. n. 193 del 21 agosto 2006, la cui efficacia veniva sospesa con ordinanze cautelari del TAR Lazio n. 6622 e n. 6624 del 4 dicembre 2006, con contestuale rimessione di questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia. In vista della vendemmia 2008, con DM 31 luglio 2007, in GU n. 182 del 7 agosto 2007, il MIPAF introduceva nuovamente disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo "Friulano", della varietà di vite "Tocai friulano", nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino dei vini a denominazione di origine della Regione Friuli Venezia Giulia. Anche questo Decreto veniva parzialmente sospeso dal TAR Lazio con ordinanza n. 5821 del 17 dicembre 2007: alla luce delle istanze presentate da alcuni produttori, già interessati all'utilizzo della nuova denominazione, il TAR Lazio disponeva che, nelle more del pronunciamento della Corte di Giustizia sulla istanza pregiudiziale (Cause riunite C-23/07 e C-24/07), fosse lecito il contestuale uso del nome della varietà di vite "Tocai friulano" in ambito nazionale, e del sinonimo "Friulano" per le aziende a tanto interessate, sia in ambito nazionale che per i vini destinati all'esportazione. Si venne perciò a creare in attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia un regime di doppio mercato, in cui l'utilizzo della nuova denominazione "Friulano" era ammessa sia in Italia che all'estero, in quanto autorizzata con il sopravvenuto reg. CE n. 382/2007, mentre la denominazione "Tocai friulano" poteva essere utilizzata limitatamente al territorio italiano. L'idea di una circolazione limitata al territorio italiano è la medesima posta a fondamento della legge regionale FVG impugnata avanti alla Corte costituzionale. Il regime del doppio mercato autorizzato in sede cautelare veniva autorizzato con DM del MIPAF 11 febbraio 2008, recante disposizioni transitorie per l'uso della varietà di vite "Tocai friulano" e del sinonimo "Friulano" nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino. Intervenuta l'ordinanza della Corte di Giustizia 12 giugno 2008, con DM 25 settembre 2008 si dichiarava la cessazione degli effetti del DM 11 febbraio 2008, con conseguente venir meno del regime del doppio mercato *medio tempore* introdotto.

¹¹ Corte di giustizia, sez. II, 12 giugno 2008, C-23/07 e 24/07. Le questioni pregiudiziali avevano ad oggetto l'interpretazione dell'atto di adesione della Repubblica d'Ungheria alla UE e la validità del regolamento n. 753/2002 rispetto a tale atto e all'accordo TRIPs. In forza dei principi sulla successione dei trattati stabiliti dalla Convenzione di Vienna, il TAR Lazio dubitava che l'accordo CE-Ungheria del 1993 potesse ritenersi in vigore in seguito all'adesione all'UE della Repubblica ungherese; dubitava altresì della vigenza del divieto del 31 marzo 2007, non essendo stato ripreso nell'atto di adesione, e sospettava la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 34, n. 2, CE per i produttori friulani in rapporto ai produttori ungheresi. La Corte risolve le questioni affermando che il divieto in oggetto è stato recepito nel regolamento n. 753/2002, divenendo perciò parte integrante dell'*acquis communautaire* la cui validità è confermata dall'art. 2 dell'atto di adesione. Inoltre, alcune espresse modifiche al regolamento n. 753/2002 contenute nell'atto di adesione confermano secondo la Corte la volontà delle parti di lasciare intatta la clausola contenente il divieto del 31 marzo 2007. La continuità di tale divieto risulta perciò legittimamente confermata nei regolamenti successivi all'adesione n. 1429/2004 e n. 382/2007.

una varietà di vite o di un vitigno, mentre la denominazione ungherese «Tokaj» costituisce un'indicazione geografica» (§87), per concludere che «La priorità data all'indicazione geografica rispetto al nome di un vitigno ad essa somigliante concorda peraltro con l'insieme delle disposizioni dell'art. 19 del regolamento n. 753/2002 e con l'economia generale di tale articolo. Infatti, secondo il n. 1, lett. c), di detto articolo, il nome di un vitigno non può figurare sull'etichetta di un vino se comprende un'indicazione geografica utilizzata per designare un v.q.p.r.d. Il divieto di utilizzare tale nome costituisce quindi una regola generale» (§89-90).

Quanto alle norme internazionali rilevanti, nelle citate pronunce 12 maggio 2005 e 12 giugno 2008, la Corte di Giustizia si era anche pronunciata sulla interpretazione di alcune disposizioni in materia di indicazioni geografiche contenute nell'accordo ADPIC (TRIPs in inglese), relativo ad alcuni aspetti dei diritti di proprietà intellettuale inerenti al commercio¹². L'art. 23 dell'accordo TRIPs stabilisce che le parti siano autorizzate ad impedire l'uso di indicazioni geografiche per vini *non originari* del luogo cui la indicazione si riferisce. L'art. 24, comma 6, tuttavia, consente ai membri di non applicare l'indicata disciplina in caso di coesistenza tra indicazione geografica e denominazione recante nome di una varietà di vite esistente sul loro territorio al momento dell'entrata in vigore dell'accordo¹³. La Corte di Giustizia ha interpretato l'art. 24, comma 6, ritenendo che esso introduca una disciplina facoltizzante. A fronte della opzione concessa ai membri dell'accordo TRIPs, la Comunità ha perciò legittimamente deciso, secondo la Corte, di vietare la coesistenza tra denominazioni contenenti una indicazione geografica e denominazioni omonime contenenti il nome di una varietà di vite¹⁴.

¹² L'accordo TRIPs figura nell'allegato C1 dell'accordo OMC e comprende nella parte II, sez. 3, alcune disposizioni sulle indicazioni geografiche. E' stato approvato a nome della Comunità, per le materie di sua competenza, con decisione del Consiglio 2 dicembre 1994, 94/800/CE (in GUCE L 336, 1). La Corte di Giustizia nel parere 15 novembre 1994, n. 1, in Racc. 1994, I-5267, ha qualificato il suddetto accordo come "accordo misto". Si veda in argomento A. GERMANÒ, *Le indicazioni geografiche nell'accordo Trips*, in *Riv. dir. agrario*, 2000, I, 412 ss.

¹³ L'art. 24, comma 6, prevede testualmente: «... *La presente sezione non obbliga in alcun modo un membro ad applicarne le disposizioni in relazione ad una indicazione geografica di qualsiasi altro membro per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà d'uva esistente nel territorio di detto membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC*».

¹⁴ Secondo la Corte di Giustizia: «*l'art. 24, n. 6, dell'Accordo ADPIC consente in particolare alla Comunità di applicare, in quanto membro dell'OMC, le disposizioni del detto accordo in relazione ad un'indicazione geografica di qualsiasi altro membro dell'OMC per vini per i quali la pertinente indicazione sia identica alla denominazione comune di una varietà di uva esistente nel territorio di uno Stato membro alla data di entrata in vigore dell'accordo OMC. Anche questa disposizione prevede, quindi, una facoltà e non un obbligo per la Comunità di accordare una protezione a una varietà di uva o di vite comunitarie, in particolare se questa è omonima di un'indicazione geografica relativa a un vino originario di un paese terzo*» (nostra sottolineatura). Conclude la Corte affermando che: «*in un caso quale quello della causa principale, relativo ad un'omonimia tra un'indicazione geografica di un paese terzo e una denominazione che riprende il nome di un vitigno per la designazione e presentazione di determinati vini comunitari che ne derivano, tali disposizioni non esigono che quella denominazione possa continuare ad essere utilizzata in futuro nonostante la doppia circostanza che essa sia stata utilizzata in passato dai rispettivi produttori o in buona fede o per almeno dieci anni prima del 15 aprile 1994 e che indichi chiaramente il paese o la regione o la zona di origine del vino protetto in modo da non indurre in errore i consumatori*» (sentenza 12 maggio 2005, C-347/03, § 110-115).

Lo stesso principio è ribadito nella successiva ordinanza 12 giugno 2008, C-23/07 e C-24/07, § 102-110, pronunciata successivamente alla adesione Repubblica d'Ungheria all'Unione Europea, in relazione all'interpretazione dell'art. 50 reg. base dell'OMC vitivinicola all'epoca vigente, n. 1493/1999, per il quale: «*Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per consentire agli interessati di impedire, secondo le condizioni previste dagli articoli 23 e 34 dell'accordo [ADPIC], l'utilizzazione nella Comunità di un'indicazione geografica volta ad identificare i prodotti di cui all'art. 1, par. 2, lett. b), per prodotti che non sono originari del luogo designato dall'indicazione geografica in questione*» (nostra evidenza).

3. La legge regionale n. 24 del 2007 è espressamente qualificata nell'articolo unico che la compone come "*attuazione dell'art. 117, comma 5, della Costituzione*"¹⁵, richiamato evidentemente nella parte in cui consente alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano di provvedere nelle materie di propria competenza all'attuazione e all'esecuzione degli obblighi internazionali¹⁶.

La questione sollevata dalla legge regionale attiene perciò alla potestà di attuazione di un accordo internazionale incidente su materia di competenza regionale. A ben guardare, tuttavia, per la soluzione del caso acquistano rilevanza le norme comunitarie di cui si è detto, poiché tale potestà di attuazione riguarda un accordo cosiddetto "misto" ratificato sia dalla Comunità che dagli Stati membri.

Attraverso la attuazione diretta dell'art. 24, comma 6, dell'Accordo TRIPs, infatti, la legge regionale friulana intende "congelare" l'efficacia della clausola contenuta nell'allegato II del Regolamento n. 753/2002 che impedisce l'utilizzo della denominazione "Tocai friulano"¹⁷. La Regione limita testualmente tale deroga al solo ambito spaziale del territorio italiano. La Corte di Giustizia non si è pronunciata espressamente sull'ammissibilità di una circolazione del prodotto denominato "Tocai friulano" nel solo mercato italiano, questione all'epoca non prospetta alla sua attenzione. Tuttavia, le citate pronunce del giudice di Lussemburgo hanno a mio parere in qualche modo esaurito al livello della normazione comunitaria la questione della attuazione dell'accordo TRIPs con formulazione generale riferita all'intero territorio della Comunità.

Ritenendo le pronunce della Corte di Giustizia esaustive anche sotto il profilo della esclusione di una possibilità di attuazione "locale" dell'accordo TRIPs difforme alle norme comunitarie già intervenute in materia, la Corte costituzionale avrebbe potuto dichiarare la illegittimità della legge regionale friulana in ragione del primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 117, comma 1, e dell'art. 11 della Costituzione, Ciò in quanto, come argomentato nel ricorso introduttivo: *«nella materia oggetto della legge regionale impugnata, la Comunità europea ha esercitato la propria competenza, emanando il regolamento (CE) n. 753/2002, modificato dal regolamento (CE) n. 382/2007 il quale, a seguito della adesione della Repubblica d'Ungheria alla Comunità europea, ha soppresso la norma transitoria relativa alla*

¹⁵ L'articolo unico della l.r. n. 24/2007 stabiliva: "*Ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, in attuazione dell'art. 24, paragrafo 6, dell'Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPs), ratificato dall'Italia con legge 29 dicembre 1994, n. 747, la denominazione "Tocai friulano", patrimonio della vitivinicoltura regionale ormai da secoli, può continuare ad essere utilizzata dai produttori vitivinicoli della Regione Friuli Venezia – Giulia, anche dopo il 31 marzo 2007, per designare l'omonimo vitigno, che viene commercializzato all'interno del territorio italiano*".

¹⁶ Sulla applicabilità anche alle Regioni a Statuto speciale dell'art. 117, comma 5, Corte cost., 19 luglio 2004, n. 239. Sul potere estero delle Regioni a Statuto speciale, P. GIANGASPERO, *Specialità regionale e rapporti internazionali*, in questa *Rivista*, 2006, pag. 49-82; P. CARETTI, *Il limite degli obblighi internazionali e comunitari per la legge dello Stato e delle Regioni*, in *Id*, *Stato, Regioni, enti locali tra innovazione e continuità*, Torino 2003, 63 ss.

¹⁷ Per maggior chiarezza, si riassumono le cinque premesse su cui si fonda il provvedimento regionale: 1) le norme comunitarie prescriventi il divieto del 31 marzo 2007 sono illegittime; 2) tale illegittimità comporta che la competenza della Comunità di dare attuazione all'Accordo TRIPs, nella parte relativa alle indicazioni geografiche, debba ritenersi non esercitata; 3) trattandosi di accordo misto, in assenza di normativa di attuazione comunitaria, ciascuno Stato membro può dare diretta esecuzione all'Accordo TRIPs nelle materie di sua competenza; 4) la disciplina delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli rientra nella materia "agricoltura"; 5) nell'ordinamento interno, la materia agricoltura spetta alla Regione, titolare di potestà primaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, n. 2, dello Statuto speciale, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1.

utilizzazione della denominazione «Tocai friulano», inserendo la deroga per l'uso del sinonimo «Friulano»¹⁸.

La Corte, invece, decide di lasciare sullo sfondo la questione relativa alla violazione sostanziale degli obblighi comunitari, per affrontare preliminarmente – ed esclusivamente – il profilo del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materia di denominazione dei prodotti vitivinicoli. Tale opzione è giustificata sulla base di un argomento di carattere formale, secondo cui «*le censure dirette a contestare il potere della Regione di emanare la norma impugnata, in base alle regole che disciplinano il riparto delle competenze, hanno carattere preliminare, sotto il profilo logico – giuridico, rispetto a quelle che denunciano il vizio oggetto della prima questione*» (nostra evidenza), ovvero quella inerente all'inosservanza dei vincoli comunitari¹⁹.

Questo criterio metodologico di scansione del ragionamento, espresso con formulazione di carattere generale, era già stato enunciato nella sentenza n. 102 del 2008. Come noto in quella sentenza, avente ad oggetto una legge sarda sui tributi, la Corte procedeva alla separazione e contestuale sospensione del giudizio per sollevare per la prima volta rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia²⁰. In quel giudizio, le disposizioni che sarebbero state oggetto del rinvio erano state censurate anche per violazione sotto una pluralità di profili del parametro costituzionale interno. La asserita violazione dell'art. 117, comma 1, Cost., è esaminata dalla Corte per ultima, dopo il rigetto di tutti gli altri vizi fondati sul parametro costituzionale interno²¹.

5. Un percorso logico – giuridico diverso è stato seguito dalla Corte in altri precedenti. Mi riferisco, per esempio, alla sentenza n. 406 del 2005, in cui per la prima volta la Corte azionava il nuovo art. 117, comma 1, nella parte in cui impone il rispetto dei «*vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario*»²². In quel caso, la Corte era giunta a dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli di una legge della Regione Marche relativa alla profilassi per la febbre catarrale degli ovini direttamente per contrasto con la direttiva comunitaria n. 2000/75/CE, con conseguente assorbimento delle censure relative alla violazione del riparto per “materie”, che pure avrebbero potuto ritenersi fondate.

Analogamente, nelle sentenze n. 129 del 2006 e n. 269 del 2007 la Corte costituzionale dichiara l'incostituzionalità di leggi regionali che non rispettano la

¹⁸ Par. 2.1. delle *Premesse in fatto*.

¹⁹ Par. 3 del *Considerato in diritto*.

²⁰ Corte cost., 15 aprile 2008, n. 102, in *Giur. cost.*, 2008, 1194 ss, con nota di F. SORRENTINO, *Svolta della Corte sul rinvio pregiudiziale: le decisioni 102 e 103 del 2008*, *ivi*, 1286 ss e di M. CARTABIA, *La Corte costituzionale e la Corte di Giustizia: primo atto*, *ivi*, 1312 ss. L'ordinanza 15 aprile 2008, n. 103, con cui la Corte ha sollevato rinvio pregiudiziale, è commentata da S. BARTOLE, *Pregiudiziale comunitaria ed «integrazione di ordinamenti»*, in questa *Rivista*, 2008, 898 ss.

²¹ Corte cost. n. 102 del 2008, par. 8.2.1., in cui si legge: «*Gli indicati motivi di illegittimità costituzionale vanno esaminati separatamente, lasciando per ultimo, secondo un ordine di priorità logica, lo scrutinio della dedotta violazione di norme dell'ordinamento comunitario*». Analogamente, soltanto dopo aver preliminarmente escluso la violazione degli altri parametri costituzionali invocati, in un passaggio successivo della medesima sentenza la Corte dichiara non fondata la questione avente ad oggetto l'art. 5 della legge impugnata, in materia di imposta di soggiorno, in relazione agli artt. 117, comma 1, Cost. e 12 TCE.

²² Corte cost., 3 novembre 2005, n. 406, in questa *Rivista*, 2006, 483 ss con nota di C. NAPOLI, *La Corte dinanzi ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario: tra applicazione dell'art. 117, primo comma e rispetto dei poteri interpretativi della Corte di Giustizia»*. Si veda anche R. CALVANO, *La Corte costituzionale «fa i conti» per la prima volta con il nuovo art. 117 comma 1 Cost. Una svista o una svolta monista della giurisprudenza costituzionale sulle «questioni comunitarie»? in Giur. cost.* 2005, 4436 ss.

disciplina comunitaria in materia di evidenza pubblica, senza pronunciarsi in via preliminare sulla asserita violazione dell'art. 117, comma 3, in materia di «governo del territorio»²³.

Nella sentenza n. 51 del 2008, avente ad oggetto questa volta una disciplina statale in materia di diritti aeroportuali impugnata con ricorsi regionali, la Corte esamina prima la violazione dell'art. 117, comma 1, dichiarandola infondata, e successivamente i profili attinenti al riparto interno di competenze²⁴.

Numerose sono, inoltre, le pronunce in cui la Corte predilige il profilo relativo al riparto interno di competenze e dichiara assorbita la asserita violazione di norme comunitarie, senza tuttavia motivare alcunché in merito all'ordine logico in cui trattare le questioni proposte²⁵.

La libertà della Corte nella scelta del profilo di diritto da privilegiare in presenza di una pluralità di censure non costituisce certo una novità. La priorità logica assegnata dalla Corte nella sentenza in commento ai motivi afferenti al riparto interno di competenze non trova d'altra parte riscontro in precedenti del più recente passato. La ragione della scelta del profilo di giudizio va perciò ricercata altrove.

6. La sentenza n. 406 del 2005, come noto, ha interrotto una lunga serie di precedenti susseguitisi dal 2002 al 2005 in cui la Corte si era rifiutata di prendere posizione sulla portata e l'efficacia del nuovo art. 117, comma 1, Cost. La dottrina ha giustificato l'attivazione in quella fattispecie dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario» argomentando dalla precisione e chiarezza della disciplina comunitaria invocata come parametro interposto. Tale chiarezza avrebbe consentito alla Corte di rilevare un puntuale contrasto tra quel parametro e la legge della Regione Marche impugnata²⁶.

In effetti, anche nelle successive decisioni già menzionate la Corte decide di dare applicazione all'art. 117, comma 1, quando il parametro interposto è costituito da norme comunitarie espressione di una "regola" puntuale, il cui significato e ambito di applicazione è già stato chiarito dalla Corte di Giustizia. Tanto che è frequente nella motivazione il richiamo alla giurisprudenza comunitaria che su quelle norme si è pronunciata.

Questa impressione è confermata, da ultimo, dalla sentenza n. 439 del 2008, avente ad oggetto una legge della Provincia autonoma di Bolzano in materia di *in*

²³ Corte cost., 28 marzo 2006, n. 129, commentata da A. VENTURI, *Standard qualitativi e strumenti compensativi nella recente legge lombarda sul governo del territorio: incostituzionalità per "incompatibilità comunitaria"?*, in www.forumcostituzionale.it. In questa occasione, la Corte ribadisce con ancora maggiore nitidezza la funzione di parametro interposto delle norme comunitarie alla luce del nuovo art. 117, comma 1: «*le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art 117, primo comma, Cost. La norma costituzionale citata, collocata nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega al principio fondamentale contenuto nell'art. 11 Cost. e presuppone il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Pertanto la mancata previsione, nelle norme regionali impugnate, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la loro illegittimità costituzionale*». Un caso del tutto analogo è deciso nella successiva Corte cost., 13 luglio 2007, n. 269.

²⁴ Corte cost., 7 marzo 2008, n. 51, par. 7 e 8.

²⁵ Tra le pronunce più recenti si veda per esempio Corte cost., 30 aprile 2008, n. 320, in tema di proroga *ex lege* di appalti di servizi.

²⁶ In questo senso C. NAPOLI, cit., 492, secondo cui di fronte al palese contrasto tra norma regionale interna e normativa comunitaria la Corte costituzionale avrebbe messo da parte il timore di alterare l'equilibrio dei rapporti con la Corte di Giustizia, volendo anzi con la dichiarazione d'incostituzionalità prevenire una sicura condanna dell'Italia avanti alla Corte di Lussemburgo.

house providing. Di fronte alla asserita inosservanza di alcune disposizioni del Trattato CE in materia di concorrenza, la Corte afferma che: «non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, chiesto – in via subordinata – dalla difesa della Provincia autonoma, in quanto nella specie non vi sono dubbi sulla interpretazione della normativa comunitaria, il cui significato è chiaro sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia; sicché ciò che residua nella specie è solo la questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale per contrasto con i principi affermati in sede europea»²⁷.

Anche nel giudizio sulla legge cd. salva “Tocai friulano”, il parametro comunitario interposto risulta costituito da una disposizione chiara e precisa, la clausola contenuta nell’allegato II del regolamento n. 753/2002 secondo cui «Il nome «Tocai friulano» ed il sinonimo «Tocai italico» possono essere utilizzati durante un periodo transitorio, fino al 31 marzo 2007». La sua formulazione imperativa ed il carattere puntuale della regola di diritto sarebbero stati perciò sufficienti per rivelare un preciso contrasto con la normativa regionale impugnata. Di più, il vaglio già effettuato dalla Corte di Giustizia sembrava escludere in partenza la esistenza di dubbi sulla validità o l’interpretazione della disposizione. La scelta di omettere lo scrutinio sull’inosservanza del parametro interposto non sembra perciò dipendere neppure dalle caratteristiche della *regola* comunitaria.

Ciò che residuava, se mai, di non espressamente chiarito dalle pronunce comunitarie era la possibilità di introdurre un regime di circolazione difforme dalla citata *regola* comunitaria limitato al solo territorio italiano, in attuazione dell’accordo TRIPs. Vero è, infatti, che questo specifico profilo non era stato sottoposto al giudizio della Corte di Giustizia. Ed è verosimilmente su questo punto che la Corte sembra non aver voluto autonomamente prendere posizione, con il rischio di interferire su una giurisprudenza comunitaria in tema di diretta attuazione da parte degli Stati membri degli Accordi TRIPs non ancora consolidata.

La possibilità di diretta attuazione dell’accordo TRIPs da parte degli Stati membri, come anche, sotto altro profilo, la possibilità per i singoli di trarre direttamente da tale accordo diritti da far valere avanti ai giudici nazionali, costituiscono temi molto discussi, su cui l’orientamento della Corte di Giustizia non appare ancora sufficientemente chiaro ed univoco²⁸. Ed anche se, come detto, per la specifica vicenda della denominazione “Tocai friulano” la Corte di Giustizia aveva risolto il problema dell’attuazione comunitaria dell’Accordo TRIPs con affermazioni che implicavano, a mio parere, una uniformità di applicazione della disciplina sulla designazione ed etichettatura dei vini su tutto il mercato comunitario, compreso quello italiano, è probabilmente per non entrare nel merito di questo aspetto del riparto di competenze tra fonti internazionali, fonti comunitarie e fonti interne che la

²⁷ Corte cost., 23 dicembre 2008, n. 439, par. 7.1.

²⁸ Si vedano le sentenze della Corte di Giustizia 16 giugno 1998, C-53/96, *Hermès*, in Racc. 1998, I, 3603; 14 dicembre 2000, C-300/98 e 392/98, *Dior*, in Racc. 2000, I, 11307; 13 settembre 2001, C-89/99, *Schieving-Nijstad*, in Racc. 2001, I, 5851; 16 novembre 2004, C-245/02, *Anheuser-Busch Inc.*, in Racc. 2004, I, 10989; 11 settembre 2007, C-431/05, *Merck Genéricos*, in Racc. 2007, I, 7001. In dottrina, G. TESAURO, *Rapporti tra la Comunità europea e l’OMC*, in *Scritti in onore di Giuseppe Federico Mancini*, vol II, *Diritto dell’Unione europea*, Milano, 1998, 963 ss; G. BIAGIONI, *Accordi TRIPs. Interpretazione uniforme della Corte di Giustizia e competenze degli Stati membri*, in *Riv. dir. internaz.* 2002, 356 ss; V. BETTIN, *L’efficacia delle norme dell’accordo Trips nell’ordinamento comunitario e la politica giudiziaria della Corte di Giustizia*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.* 2002, 141; T.M. MOSCHETTA, *Il ruolo dell’interpretazione della Corte per la applicabilità degli accordi OMC in ambito comunitario*, *ivi*, 844 ss. Si veda anche B.I. BONAFÈ, *Principio di reciprocità ed effetti diretti degli accordi internazionali della CE: in margine alla sentenza Portogallo c. Consiglio*, in *Il diritto dell’Unione europea* 2000, 601 ss.

Corte costituzionale ha preferito dichiarare assorbita la censura relativa alla violazione dell'art. 117, comma 1, per incentrare la decisione sul più solido e apparentemente del tutto "interno" profilo del riparto interno di competenze.

7. Passando al secondo profilo di analisi, si vuole proporre qualche considerazione sul modo in cui sono state ricostruite la "materie" di riferimento nel caso in oggetto. Si intende con ciò mostrare come anche in questa occasione la Corte costituzionale non si muova in un contesto normativo interno autosufficiente e per così dire separato dal piano del diritto comunitario, ma al contrario orienti e modelli il perimetro delle "etichette" costituzionali in funzione del diritto comunitario rilevante nel caso considerato.

Il ricorso governativo prospetta una violazione dell'art. 117, comma 2, lett. r. Si sostiene che la formula «*opere dell'ingegno*» debba intendersi comprensiva della tutela della «*proprietà intellettuale*» e dunque anche della disciplina delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini. Nella definizione «*proprietà intellettuale*», a sua volta alternativa a «*proprietà industriale*», dovrebbero infatti trovare collocazione tutti i beni immateriali, intesi come i beni che «*possiedono un'autonomia esistenziale propria, a prescindere dal prodotto stesso*»²⁹. Tali beni immateriali, secondo il ricorrente, non possono che avere eguale efficacia ed identica disciplina su tutto il territorio nazionale.

In secondo luogo, pur senza invocare espressamente l'art. 117, comma 2, lett. e), il ricorrente argomenta una indebita invasione regionale in una disciplina ricadente nella «*tutela della concorrenza*».

La Regione sostiene invece che l'autorizzazione all'utilizzo di una denominazione geografica rientri nella materia "agricoltura", ricadente nella sua competenza legislativa primaria in forza dell'art. 4, comma 1, n. 2), dello Statuto speciale. A riprova, la Regione invoca il fatto che i decreti relativi alla introduzione e soppressione delle denominazioni dei vini sono adottati dal MIPAF. Di qui, l'ammissibilità della diretta attuazione regionale dell'Accordo TRIPs, in quanto interferente con materia di competenza regionale³⁰.

8. Applicando uno schema di giudizio frequentemente utilizzato, la Corte riconosce che la disciplina impugnata è riconducibile ad una molteplicità di materie. La concorrenza tra materie è risolta applicando il criterio della prevalenza, in base al quale viene in gioco per la identificazione della materia "il nucleo essenziale della disciplina"³¹. Il nucleo essenziale appartiene secondo la Corte non alla materia

²⁹ A sostegno di questa ricostruzione, il ricorso rinvia alla stessa disciplina dell'Accordo TRIPs, al d.lgs. 19 marzo 1996, n. 128, di adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni dell'accordo TRIPs e al d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, *Codice della proprietà industriale*, il cui art. 1 precisa che l'espressione «proprietà industriale» comprende anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine.

³⁰ La Regione richiama anche la "clausola di maggior favore" di cui all'art. 10 l. cost. n. 3 del 2001 per sostenere che la competenza regionale in materia di agricoltura, ricadente nel nuovo Titolo V nella competenza residuale, non sarebbe più soggetta al limite dell'interesse nazionale. Per vero, per sostenere l'illegittimità dei decreti del MIPAF di recepimento del divieto del 31 marzo 2007 e di autorizzazione della nuova denominazione "Friulano", la Regione ha sempre agito avanti al giudice amministrativo, senza mai rivendicare mediante conflitto di attribuzione la spettanza di una potestà di attuazione della normativa comunitaria relativa alle indicazioni geografiche e denominazione dei vini, correlata alla propria competenza legislativa primaria in materia di "agricoltura".

³¹ Sul criterio della prevalenza, R. BIN, *I criteri di individuazione delle materie*, in questa Rivista, 2006, 889 ss; ID, *Problemi legislativi e interpretativi nella definizione delle materie di competenza regionale*.

“agricoltura”, ma alle materie “tutela della concorrenza” e “ordinamento civile”, entrambe non attribuite alla resistente nel quadro dello Statuto speciale.

Il riferimento al criterio della prevalenza e la conseguente identificazione delle materie si collocano nella parte finale della motivazione, in un inciso tanto breve quanto perentorio. Gli argomenti spesi a sostegno dell’applicazione del suddetto schema di giudizio appaiono nel complesso marginali, se non assenti, rispetto alla economia complessiva della motivazione. A leggere la sentenza, infatti, non è per nulla chiaro sotto quale profilo la disciplina delle denominazioni tipiche debba essere ricondotta proprio alla materia “ordinamento civile”, né è chiaro in che modo, rispetto a quali oggetti e nel rispetto di quali confini tale materia si intersechi nel caso di specie con la “tutela della concorrenza”³².

Per vero, non vi sono grandi dubbi sul fatto che la designazione, produzione e commercializzazione dei vini non abbiano a che fare “prevalentemente” con la materia agricoltura³³, anche sulla base di una consolidata giurisprudenza costituzionale antecedente alla riforma del Titolo V. Nondimeno nella presente sentenza la Corte non si sofferma sulla specificazione dei contenuti oggettivi/normativi sottratti alla materia “agricoltura”. La motivazione è invece interamente dedicata alla ricerca e identificazione degli interessi sottesi alla disciplina impugnata, al fine di compiutamente disegnare quel quadro di interferenze che giustifica l’esistenza di una “concorrenza di materie” e l’applicazione del criterio della prevalenza.

9. La astrazione da un criterio di giudizio strettamente oggettivo si percepisce chiaramente sin dai primi passaggi della motivazione, in cui la Corte evita di avventurarsi nella definizione e esatta qualificazione di che cosa debba intendersi per indicazione geografica o per denominazione di origine. L’oggetto materiale della disciplina è identificato in linea generale come «*segno distintivo del prodotto*»³⁴. In altre parole, non è importante per la Corte chiarire “cos’è” la denominazione “Tocai

Rileggendo Livio Paladin dopo la riforma del Titolo V, in Scritti in memoria di Livio Paladin, vol. I, Napoli 2004, 295 ss; E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in questa Rivista, 2008, 61 ss.

³² Un unico riferimento all’intersezione delle due materie è contenuto nel par. 3.2.2. *Considerato in diritto*, ove si legge: «*Peraltro, i riflessi della disciplina – si intende relativa alla designazione e presentazione di un prodotto – sul corretto svolgimento della concorrenza fra imprenditori (quindi sul piano civilistico) sono rilevabili sin da decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 (Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini)...*». La Corte affianca in tal modo senza argomentazione una materia-compito, o funzionale o finalistica, come la tutela della concorrenza, ad una materia comunque ancorata ad un substrato oggettivo costituito da fasci di rapporti giuridici, come l’ordinamento civile. Sulla materia “ordinamento civile”, S. BARTOLE, *Regioni e ordinamento civile: il punto di vista del costituzionalista*, in N. LIPARI (a cura di) *L’ordinamento civile nel nuovo sistema delle fonti legislative*, Atti del XIII Seminario, Milano, 30 novembre 2002, Milano 2003, 71 ss; E. LAMARQUE, *Regioni e ordinamento civile*, Padova, 2005, spec. 241 ss. sul differente significato della trasversalità della materia ordinamento civile rispetto alle materie funzionali; ID, *Legge della Provincia autonoma di Bolzano, surrogazione legale in favore della provincia e ordinamento civile*, in questa Rivista 2005, 996 ss e ID *Ancora nessuna risposta definitiva in materia di ordinamento civile*, ivi 2007, 181 ss, in cui si ripercorrono le oscillazioni della giurisprudenza costituzionale nella definizione di “ordinamento civile” tra “materia trasversale” e “materia –materia”, ovvero settore costituito da determinati istituti di diritto civile che in quanto tali sarebbero preclusi alla legge regionale.

³³ In tal senso A. GERMANÒ, *La materia agricoltura nel sistema definito dall’art. 117 Cost.*, in questa Rivista, 2003, 117 ss, spec. 156, secondo cui i segni distintivi dei prodotti agroalimentari rientrano nella proprietà intellettuale, dunque nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. r), sulle “opere dell’ingegno”, mentre l’etichettatura è ascrivibile alla “tutela della concorrenza”, a garanzia del fatto che nel mercato nazionale e comunitario venga assicurato sulla base di identiche regole un linguaggio comune che consenta il flusso di informazioni fra produttore e consumatore.

friulano”, sia essa denominazione tipica, indicazione geografica, marchio. E’ invece essenziale identificare gli interessi che la sua regolazione coinvolge.

L’inclusione delle denominazioni di origine nella ampia categoria di elementi identificativi di prodotti definita dei «*segni distintivi*» è precisamente funzionale a questo scopo, la ricerca degli interessi; essa costituisce la chiave attraverso cui la Corte si emancipa dallo stringente vincolo delle norme e categorie proprie di una specifica branca del diritto industriale interno, per aprire la strada alla contaminazione trasversale e fluida degli interessi. Ed è proprio su questa strada che la Corte riesce a far incrociare nuovamente le “categorie” del diritto interno e quelle del diritto comunitario, andando oltre le distinte formulazioni linguistiche, per valorizzare la coincidenza degli interessi tutelati.

In particolare, a partire dal generale inquadramento delle denominazioni nei segni distintivi di prodotto, quattro sono le sorgenti cui la Corte attinge per identificare la pluralità degli interessi tutelati: i propri precedenti, sia antecedenti che successivi alla riforma del Titolo V e aventi ad oggetto sia le denominazioni di origine dei vini che i marchi; la legislazione interna, a partire dal D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, contenente *Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini*, fino al *Codice sulla proprietà intellettuale*, i cui artt. 1 e 22 riconducono tutti i segni distintivi entro una unitarietà di disciplina e «*verso una identica funzione*» di tutela di molteplici interessi dei consumatori e degli imprenditori³⁵; alcune norme internazionali, tra cui l’Accordo TRIPs; infine, la giurisprudenza della Corte di Giustizia e la normativa comunitaria.

Proprio la giurisprudenza della Corte di Giustizia assume un particolare significato nella identificazione degli interessi. La Corte costituzionale non richiama, infatti, i passaggi delle sentenze della Corte di Lussemburgo relativi alla distinta qualificazione di “Tokaj ungherese” – indicazione geografica - e “Tocai friulano” – nome di vitigno -, né quelli inerenti alla validità del divieto del 31 marzo 2007. La Corte, invece, riprende testualmente un brano della sentenza della Corte di Giustizia sul Tocai friulano del 12 maggio 2005, nel quale vengono identificati gli interessi sottesi alla normativa comunitaria sulla designazione e presentazione dei vini. La giurisprudenza comunitaria è perciò il veicolo per identificare gli interessi tutelati che la Corte poi riconosce essere sottesi anche alla disciplina interna: il divieto di inganno del consumatore, la protezione degli imprenditori da forme di concorrenza sleale, la garanzia della libertà di iniziativa economica.

Così delineati, tali interessi sono il sintomo di una interferenza di “materie” e indirizzano la collocazione del nucleo essenziale della disciplina istitutiva di un segno identificativo al di fuori del confine della sola materia agricoltura. Ed anche l’esito dell’applicazione del criterio della prevalenza trova conferma sul piano comunitario. Senza che rilevi la differenza di parametri e il distinto contesto ordinamentale di riferimento, la Corte richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia per la quale «*le denominazioni di origine rientrano nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale*», per citare poi le premesse dei regolamenti base sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, secondo cui le norme comunitarie sono volte ad incoraggiare la concorrenza leale e non trarre in inganno i consumatori. Si giustifica

³⁴ Par. 3.2. del *Considerato in diritto*, in cui si afferma che la norma regionale censurata «*ha senza dubbio ad oggetto un segno distintivo di tale prodotto, indipendentemente dalla esatta qualificazione che di esso può darsene*» e 3.2.3, ove si legge: «*indipendentemente dall’esatta configurazione del segno distintivo in esame e dalla categoria alla quale esso è riconducibile*».

³⁵ Sui riflessi della legislazione e della giurisprudenza comunitaria nella redazione del Codice, A. VANZETTI, *Osservazioni sulla tutela dei segni distintivi nel codice della proprietà industriale*, in *Riv. dir. ind.* 2006, 5 ss.

perciò a livello comunitario come a livello interno la eccedenza della disciplina impugnata dalla materia “agricoltura” e la sua collocazione nella materia “tutela della concorrenza”.

10. La ricostruzione della materia “tutela della concorrenza” “per interessi” e non secondo un criterio storico-oggettivo è stata ampiamente analizzata dalla dottrina, essendo il ragionare per interessi in qualche modo connaturato allo stesso modo d’essere di questa materia trasversale³⁶. Parimenti, la dottrina ha puntualmente sottolineato le implicazioni derivanti dalla collocazione della disciplina impugnata in tale materia³⁷. Per ciò che qui rileva, basti ricordare che le norme statali possono porre una disciplina completa di dettaglio e che, soprattutto, non opera il principio di leale collaborazione rispetto agli atti di attuazione della legge statale.

La netta esclusione di forme di collaborazione tra Stato e Regioni certamente non si attaglia del tutto alla disciplina delle denominazioni tipiche e la stessa Corte sembra rendersene conto nell’inciso in cui riconosce che «*[mentre] l’interferenza con la materia agricoltura, benché giustifichi, in riferimento ad alcuni profili, il coinvolgimento delle Regioni, non esclude che gli interessi oggetto della disciplina istitutiva del segno distintivo del prodotto eccedano tale materia*» (nostra evidenza). La Corte evita così un eccessivo irrigidimento della potestà normativa dello Stato che non pare in linea generale richiesto dalle norme comunitarie in materia di designazione, produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli³⁸.

7. Lo schema di giudizio “per interessi” consente inoltre alla Corte costituzionale di proseguire l’interpretazione della materia “tutela della concorrenza” in funzione ed alla luce della normativa comunitaria nel singolo caso rilevante. Tale tendenza, come noto, si rinviene sin dalla prima sentenza n. 14 del 2004, in cui la Corte aveva affermato che «*dal punto di vista del diritto interno, la nozione di concorrenza non può non riflettere quella operante in ambito comunitario*»³⁹.

³⁶ Per tutti, F. BENEGLI, *La smaterializzazione delle materie*, Milano, 2006.

³⁷ R. BIN., *Alla ricerca della materia perduta*, in nota alla sentenza n. 401 del 2007, in questa *Rivista*, 2008, 368 ss. Quanto alla applicazione degli strumenti di leale collaborazione si veda però ora Corte cost., 14 marzo 2008, n. 63, in questa *Rivista*, 2008, 682 ss, con nota di R. CARANTA, *Prime correzioni di rotta della Corte costituzionale in materia di tutela della concorrenza?*, *ivi*, 683 ss.

³⁸ La disciplina della designazione, produzione e commercializzazione dei vini è soltanto un aspetto dell’OMC vitivinicolo comunitario, caratterizzato per lo più da regolamenti che possono essere definiti “*per varie ragioni non immediatamente applicabili, incidenti in materie che le Regioni e le Province autonome affermano essere loro riservate*”, riprendendo un’espressione tratta da Corte cost., 30 settembre 1987, n. 304, par. 1 del *Considerato in diritto*, in questa *Rivista*, 1988, 196 ss, con nota di P. CARETTI e G. STROZZI, *Luci ed ombre nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di adempimento agli obblighi comunitari*.

³⁹ Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 14, in questa *Rivista*, 2004, 978. Sin da allora, la dottrina ha espresso critiche sulla definizione estremamente ampia della materia: si veda R. CARANTA, *La tutela della concorrenza e la difficile applicazione del Titolo V della Costituzione*, in questa *Rivista*, 2004, 990 ss.; F. PIZZETTI, *Guardare a Bruxelles per trovarsi a Roma*, *ivi*, 2004, 1014 ss e le osservazioni di A. PACE, *Gli aiuti di Stato sono forme di «tutela» della concorrenza?*, in *Giur. cost.* 2004, 259 ss; G.P. DOLSO, *Tutela dell’interesse nazionale sub specie di tutela della concorrenza?*, *ivi*, 265 ss; C. BUZZACCHI, *Principio della concorrenza e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto comunitario*, *ivi*, 277 ss; L. F. PACE, *Il concetto di tutela della concorrenza, l’art. 117 Cost, e il diritto comunitario: la «costituzionalizzazione» della figura dell’imprenditore sovvenzionato*, *ivi*, 4677; S. CALZOLAIO, *Tutela della concorrenza o concorrenza sotto tutela*, in *Giur. it.* 2004, 459 ss; V. TALIENTI, *Le politiche statali di sostegno del mercato alla luce del diritto comunitario e delle competenze legislative regionali nel nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione, con particolare riferimento alla «tutela della concorrenza»*, *ivi*, 2234. Si veda anche R. BIFULCO, *La tutela della concorrenza tra parte I e II della Costituzione (in margine alla sent. 14/2004 della Corte costituzionale)*, in questa *Rivista*, 2008, 791.

Analogamente, solo per citare un caso più recente, nella sentenza n. 401 del 2007, sul *Codice dei contratti pubblici*, si legge che la «nozione» di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. e), «riflettendo quella operante in ambito comunitario», risponde all'esigenza di «assicurare la più ampia apertura a tutti gli operatori economici del settore, in ossequio ai principi comunitari della libera circolazione delle merci, delle libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi»⁴⁰.

Anche nella decisione sul caso Tocai friulano, come si è visto, la riconduzione della disciplina dei segni alla materia della tutela della concorrenza risente chiaramente dell'influenza delle norme comunitarie di settore. Anche in questo caso, infatti, pur a partire da una disciplina se si vuole sufficientemente ancorata ad un oggetto normativo definito, la designazione, produzione, etichettatura e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, la Corte tende ad emanciparsi da stringenti categorie oggettive per prediligere la ricerca di una coincidenza e convergenza tra interessi sottesi a norme interne e norme comunitarie⁴¹.

In conclusione, se nel presente giudizio le norme comunitarie non sono state direttamente attivate quale "limite esterno" della normazione regionale, tali norme e la giurisprudenza della Corte di Giustizia che le ha interpretate hanno nondimeno inciso "dall'interno" il riparto delle competenze, costituendo il parametro per la identificazione degli interessi in gioco e per la conseguente definizione entro il quadro costituzionale di cui all'art. 117 Cost. delle "materie" rilevanti nel caso di specie. A ben guardare, questo schema di argomentazione rappresenta un ulteriore indice della propensione della Corte costituzionale alla valorizzazione dell'integrazione, più che alla separazione, tra ordinamenti.

* Dottore di ricerca in Diritto costituzionale

L'interferenza tra definizione "interna" di concorrenza e diritto comunitario è stata confermata nelle successive sentenze n. 272 del 2004, con nota di F. CASALOTTI, *Il riparto della potestà legislativa alla prova» della disciplina dei servizi pubblici locali*, in questa *Rivista*, 2005, 262 ss; n. 375 del 2004, con nota di A. CONCARO e I. PELLIZZONE, *Tutela della concorrenza e definizione delle materie trasversali: note a margine della sent. n. 345 del 2004 della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 2005, 344 ss; n. 175 del 2005, in *Foro it.* 2005, I, 2278, con osservazioni di R. ROMBOLI e con nota di C. LOMBARDI, *Tutela del Made in Italy e riparto di competenza fra Stato e Regioni*, in *Giur. cost.* 2005, 1601 ss; n. 29 e 80 del 2006, con nota di C. BUZZACCHI, *Servizi pubblici locali e tutela della concorrenza nel sindacato della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, 2006, 797 ss; n. 430 e 431 del 2007, *ivi*, 2008, 435 ss; n. 1 del 2008, *ivi*, 2008, 601.

⁴⁰ Corte cost., sentenza n. 401 del 2007, par. 6.7.

⁴¹ L'integrazione fra ordinamenti attraverso l'interpretazione delle materie, in specie della concorrenza, è sottolineata da P. DE PASQUALE, *La tutela della concorrenza fra Unione europea, Stato e Regioni nella giurisprudenza costituzionale*, in *Il Diritto dell'Unione Europea* 2005, 99 ss.